



Prot. 1730

TRIBUNALE DI COMO

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COMO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

CAMERA PENALE DI COMO E LECCO

UFFICIO PER L'ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI COMO LECCO E SONDRIO

**PROTOCOLLO  
PER L'APPLICAZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE  
DETENTIVE BREVI**

Al fine di favorire un utilizzo razionale delle risorse (in particolare di quelle dell'esecuzione penale esterna, evitando che un numero eccessivo di richieste, o richieste incomplete, possano pregiudicare la funzionalità del servizio ed allungare i tempi di definizione processuale) ed ottimizzare l'iter per l'applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi introdotte dal decreto legislativo 150 del 2022, richiamato in termini generali lo schema operativo adottato in sede distrettuale, si è ritenuto di:

- 1. individuare le linee guida** condivise da tutti gli operatori istituzionali e professionali coinvolti nell'applicazione del nuovo istituto;
- 2. istituire**, nella fase iniziale di attuazione del protocollo, un **tavolo operativo periodico** a cadenza semestrale - Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Como o suo delegato, Procuratore della Repubblica o suo delegato, Presidente della Camera Penale di Como e Lecco o suo delegato, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Como o suo delegato, Direttore dell'UEPE o suo delegato - al fine di monitorare, condividere, chiarire ed eventualmente apportare modifiche condivise alle procedure operative.

Successivamente, verrà concordato anche con la Procura della Repubblica un separato schema operativo per la commisurazione del valore giornaliero ai fini della determinazione della pena pecuniaria sostitutiva, ai sensi dell'art. 56-quater L.689/1981, sia nei riti celebrati in contraddittorio, sia nel decreto penale di condanna.

**Schema operativo**

La natura "concordata" della pena sostitutiva, che nasce già sulla base di un interesse della parte, suggerisce al Difensore di rendersi parte diligente attraverso produzioni documentali complete, che rendano superflua o quanto meno più agevole l'istruttoria preliminare, fino ad evitare l'intervento



preventivo dell'U.E.P.E., indispensabile sicuramente nel solo caso di semilibertà sostitutiva.

Produzioni documentali complete possono, in un numero apprezzabile dei casi, evitare il rinvio - o contenerne i tempi - dell'udienza di "sentencing" ex art. 545-bis c.p.p., e dell'elaborazione del programma preventivo dell'U.E.P.E..

Con il contributo concorde del Tribunale di Como, della Procura della Repubblica di Como, dell'Ordine degli Avvocati di Como, della Camera Penale di Como e Lecco nonché dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Como, Lecco e Sondrio è stato redatto ed approvato il presente *schema operativo per agevolare l'interpretazione e la ragionevole applicazione della legge, nella direzione sopra delineata.*

### **Adempimenti e funzioni del Difensore.**

Il Difensore, di fiducia o di ufficio, si deve munire tempestivamente di procura speciale per la richiesta/consenso alle pene sostitutive e può:

- domandare l'applicazione di una o più pene sostitutive, indicando quella/e prescelta/e dalla parte;
- acconsentire alla sostituzione, con possibilità di specificare la pena sostitutiva, nel momento in cui il Giudice ex art. 545 bis co.1 c.p.p. dà l'avviso che sussistono le condizioni per procedere in tal senso;
- in caso di applicazione pena su richiesta delle parti, depositare la documentazione necessaria e concordare con il Pubblico Ministero anche la pena sostitutiva e le condizioni della stessa. Si applica l'art. 448 comma 1bis c.p.p., solo nei casi strettamente necessari; in entrambi i casi, depositare tempestivamente la documentazione necessaria a sostegno dell'istanza e per fornire gli elementi per la definizione della pena sostitutiva.

Ove occorra, il Difensore può depositare memoria integrativa al Giudice 5 giorni prima dell'udienza ex art. 545 bis comma 2 c.p.p.

### **Elenco della documentazione da produrre all'udienza per l'applicazione delle pene sostitutive**

Indicazione non tassativa, né obbligatoria, della documentazione che opportunamente il Difensore può depositare al fine di agevolare il Giudice e l'U.E.P.E. (ove interpellato) nella costruzione della pena sostitutiva.





Per la **PENA PECUNIARIA SOSTITUTIVA** e la **richiesta di rateizzazione ex art. 133 ter c.p.**, il Difensore si farà parte diligente per produrre documentazione inerente al reddito ed al patrimonio, e ogni altro documento che consenta al Giudice di commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e disporre l'eventuale rateizzazione. In particolare:

- ✓ Ultima Dichiarazione dei redditi o CUD,
- ✓ Modello ISEE,

ogni altro elemento utile a definire la condizione economica e patrimoniale dell'imputato e del suo nucleo familiare (quali, a titolo esemplificativo, ultime 3 buste paga/fatture emesse negli ultimi 3 mesi, visure catastali ed eventualmente PRA, elenco conti correnti e deposito titoli, contratto di locazione e bollette relative alle utenze, eventuali contratti di mutuo e finanziamenti in essere, stato di famiglia ed eventuali obblighi di mantenimento), a discrezione del Difensore o a richiesta del Giudice.

Per il **LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ SOSTITUTIVO**, occorre produrre, anche per l'ipotesi di richiesta di sostituzione della pena detentiva ex art. 459 c. 1 ter c.p.p., la disponibilità di un ente tra quelli indicati all'art. 56-bis comma 1 della legge 689/98 alla presa in carico dell'imputato, e il programma di lavoro, possibilmente con indicazione delle mansioni e degli orari, compatibilmente con le attività di lavoro, studio dell'imputato, indicando se l'imputato è detenuto per altra causa.

Per la **DETENZIONE DOMICILIARE SOSTITUTIVA**, previa indicazione se l'imputato è detenuto per altra causa, sarà cura del Difensore indicare le esigenze di uscita dal domicilio per ragioni di lavoro, di studio ed altre esigenze personali o comunque previste dalla legge, specificando gli orari di uscita/rientro ritenuti necessari a tali scopi; produrre la documentazione e fornire ogni altra informazione documentata che possa consentire al Giudice di decidere immediatamente e quindi senza interpellare preventivamente l'U.E.P.E. (come nel caso nei termini di cui *infra*). In particolare:

- ✓ Indicazione del domicilio dove il condannato chiede di trascorrere la D.D. sostitutiva;
- ✓ Documentazione comprovante la legittimità del titolo di detenzione dell'immobile (titolo di proprietà, contratto di affitto/comodato o altro) e dichiarazione di disponibilità degli eventuali conviventi;
- ✓ Indicazione del numero di telefono cellulare dell'imputato, indirizzo di posta elettronica eventuale PEC per agevolare i contatti e l'istruttoria da parte dell'U.E.P.E., anche nella fase successiva all'irrevocabilità (vedi *infra*);
- ✓ Documentazione comprovante l'effettività e la legittimità dell'attività lavorativa (contratto di lavoro e/o buste paga recenti, partita IVA, visura commerciale, etc.) oppure formativa e di studio, con specificazione degli orari;
- ✓ Eventuale attività di volontariato;
- ✓ Stato di famiglia ed eventuali obblighi di mantenimento;
- ✓ Indicazioni di esigenze di salute (eventuale documentazione medica rilevante) e/o del programma di cura in atto con le eventuali certificazioni (certificazione di dipendenza e programma terapeutico





dichiarato idoneo da una struttura sanitaria pubblica (SERD) o privata accreditata (SMI CAD), ex art. 94 DPR 309/90);

✓ Esigenze personali o familiari (scuola e sport dei figli e necessità di spostamenti).

In caso di sospensione del processo ai sensi dell'art. 545 bis comma primo c.p.p., con richiesta all'U.E.P.E. da parte del Giudice di elaborazione del programma di trattamento per la detenzione domiciliare sostitutiva, sarà cura del Difensore trasmettere all'U.E.P.E. la documentazione già prodotta al Giudice e comunque la seguente documentazione richiesta dall'U.E.P.E. per la predisposizione del programma di trattamento per la detenzione domiciliare sostitutiva:

- Nome, cognome, data e luogo di nascita dell'imputato, residenza, domicilio, (ed eventuale disponibilità ad accogliere l'interessato, ove essa sia nella disponibilità di terzi. La dichiarazione dovrà essere corredata da contratto di affitto e versamento degli ultimi 3 canoni di locazione e/o presentazione di certificato di proprietà e/o di altro diverso titolo di occupazione);

1. recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, PEC;
2. dati identificativi del procedimento penale;
3. tipologia di pena sostitutiva richiesta/consentita;
4. riferimenti telefonici, di posta elettronica e PEC dell'Avvocato per facilitare i contatti;
5. ogni altra informazione utile agli approfondimenti del caso oltre a:

- stato di famiglia ed eventuali obblighi di mantenimento;
- Attività lavorativa o formativa o di studio, con indicazione della sede, orari e documentazione. La dichiarazione del datore di lavoro dovrà essere corredata da contratto di lavoro e/o visura camerale e ultime 3 buste paga/fatture emesse negli ultimi 3 mesi, o altra documentazione ritenuta utile con specificazione degli orari ed eventuali turni/trasferte;

- Eventuale attività di volontariato in corso;
- Imputazione e dispositivo della sentenza, misura cautelare in corso di esecuzione;
- Copia Patente di Guida;
- Copia Carta d'Identità e/o Permesso di Soggiorno;
- Esigenze personali o familiari (scuola e sport anche dei figli e necessità di spostamenti);
- Indicazioni ed eventuale documentazione del programma di cura in atto, con particolare riferimento alle dipendenze ed alle problematiche psichiatriche, con le eventuali certificazioni di dipendenza e programma terapeutico dichiarato idoneo da una struttura sanitaria pubblica (SERD) o privata accreditata (SMI CAD), ex art. 94 DPR 309/90;

- Comunicazione dell'eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali territoriali o specialistici;

- Eventuali notizie sanitarie rilevanti ai fini della sanzione sostitutiva;
- Ogni altra informazione utile inerente al soggetto, comprese quelle sullo stato attuale dei rapporti con la persona offesa dal reato e il luogo di residenza della medesima (se conosciuto dall'imputato);
- Procura Speciale.

**Per la SEMILIBERTÀ SOSTITUTIVA**, previa indicazione se l'imputato è detenuto per altra causa,





sarà cura del Difensore indicare le attività che l'imputato potrebbe svolgere durante il giorno e ogni altra informazione utile, tenendo presente che la semilibertà sostitutiva presuppone indefettibilmente il programma di trattamento redatto dall'U.E.P.E. con il quale il Difensore può/deve interloquire, nei termini di cui *infra*.

All'esito della sospensione del processo ai sensi dell'art. 545 bis comma primo c.p.p., con richiesta all'U.E.P.E. da parte del Giudice di elaborazione del programma di trattamento per la semilibertà sostitutiva, sarà cura del Difensore trasmettere all'U.E.P.E. alla PEC di riferimento [prot.uepe.como@giustiziacert.it](mailto:prot.uepe.como@giustiziacert.it):

la documentazione già prodotta al Giudice e comunque la seguente documentazione per la predisposizione del programma di trattamento per la semilibertà sostitutiva:

1. Nome, cognome, data e luogo di nascita dell'imputato, residenza, domicilio, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, eventuale PEC;
2. dati identificativi del procedimento penale;
3. riferimenti telefonici, di posta elettronica e PEC dell'Avvocato per facilitare i contatti;
4. ogni altra informazione utile agli approfondimenti del caso oltre a:
  - stato di famiglia ed eventuali obblighi di mantenimento;
  - attività lavorativa, o formativa o di studio, con indicazione della sede. La dichiarazione dovrà essere corredata da contratto di lavoro e/o visura camerale e ultime 3 buste paga/fatture emesse negli ultimi 3 mesi, o altra documentazione ritenuta utile, con specificazione degli orari ed eventuali turni/trasferite;
    - Eventuale attività di volontariato in corso;
    - Imputazione e dispositivo della sentenza, misura cautelare in corso di esecuzione;
    - Copia Patente di Guida;
    - Copia Carta d'Identità e/o Permesso di Soggiorno;
    - Esigenze personali o familiari (scuola e sport dei figli e necessità di spostamenti);
    - Indicazioni ed eventuale documentazione del programma di cura in atto con particolare riferimento alle dipendenze e alle problematiche psichiatriche, munita di eventuali certificazioni (certificazione di dipendenza e programma terapeutico dichiarato idoneo da una struttura sanitaria pubblica (SERD) o privata accreditata (SMI CAD), ex art. 94 DPR 309/90;
    - Comunicazione dell'eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali territoriali o specialistici;
    - Eventuali notizie sanitarie rilevanti ai fini della sanzione sostitutiva;
    - Documentazione relativa all'eventuale condotta risarcitoria tenuta dall'interessato, ove già prodotta nel corso del processo;
    - Ogni altra informazione utile inerente al soggetto, comprese quelle sullo stato attuale dei rapporti con la persona offesa dal reato e il luogo di residenza della medesima (se conosciuto dall'imputato);
    - Procura Speciale.





Riferimenti dell'UEPE a cui inviare i documenti:

pec: [prot.uepe.como@giustiziacert.it](mailto:prot.uepe.como@giustiziacert.it),

peo: [uepe.como@giustizia.it](mailto:uepe.como@giustizia.it) (solo per comunicazioni con i Magistrati, in quanto attualmente non muniti di indirizzi PEC)

Numero di telefono Uepe: 031 4493011

### **Compiti e funzioni del Giudice - Gip/Gup - Tribunale monocratico o collegiale**

Dopo la lettura del dispositivo il Giudice, se ne ricorrono i requisiti formali e sostanziali (misura della pena inflitta, assenza di sospensione della pena, assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 59, sussistenza dei presupposti di cui all'art. 58), dà avviso alle parti della possibilità di accedere alle pene sostitutive, raccoglie l'eventuale consenso dell'imputato (con l'indicazione della pena sostitutiva prescelta) anche a mezzo procuratore speciale e sente il Pubblico Ministero.

Alla lettura del dispositivo, l'assenza fisica dell'imputato ovvero l'indisponibilità della procura speciale da parte del Difensore non sono motivo di differimento dell'udienza. Se segnalata per tempo, tale indisponibilità può, ove adeguatamente motivata, portare ad un rinvio dell'udienza di repliche.

In caso di assenza di consenso della parte il Giudice ne dà atto a verbale.

In caso di consenso dell'imputato e di formato convincimento della sussistenza delle condizioni di merito per sostituire la pena, sempre alla luce della documentazione prodotta dalla Difesa e/o acquisita durante il processo o all'esito della lettura del dispositivo, il Giudice:

- **in caso di pena pecuniaria sostitutiva**, valuta se può determinare immediatamente il valore giornaliero ed in caso affermativo può operare la sostituzione e pronunciare immediatamente il secondo dispositivo di condanna a pena sostitutiva con l'eventuale rateizzazione; il valore giornaliero e le ragioni della sua commisurazione dovranno essere in ogni caso indicati nella motivazione della sentenza;
- **in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo**, se la Difesa ha prodotto la disponibilità dell'ente e un programma orario approvabile, può pronunciare immediatamente il secondo dispositivo<sup>1</sup>;
- **in caso di detenzione domiciliare sostitutiva**, se la documentazione prodotta dalla Difesa è sufficiente a determinare i contenuti e le condizioni della detenzione, può pronunciare immediatamente il secondo dispositivo con le relative prescrizioni generali, gli orari nei limiti previsti dalla legge e le condizioni di fatto specifiche; la pena sostitutiva dovrà essere comunque dichiarata efficace ed eseguita dal Magistrato di sorveglianza, che potrà chiedere successivamente il programma specifico all'U.E.P.E., a cui il Giudice può rinviare in termini generici;
- **in caso di semilibertà sostitutiva**, acquisisce la documentazione e le informazioni indispensabili, e

<sup>1</sup> La disciplina ivi prevista, caratterizzata dalla produzione da parte della Difesa della disponibilità dell'ente e del programma orario approvabile, senza necessità di redazione del programma da parte dell'U.E.P.E., va applicata anche per l'ipotesi di richiesta di sostituzione della pena detentiva ex art. 459 c. 1 ter c.p.p.





rinvia l'udienza, in attesa del necessario programma dell'U.E.P.E., che provvederà anche ad indicare, allo stato degli atti, l'istituto di pena prossimo al condannato, ai sensi dell'art. 55 comma 2 legge 689/81.

In caso di richiesta di pena sostitutiva già formulata in sede di conclusioni e in presenza di tutta la documentazione necessaria sopra indicata il Giudice può pronunciare un solo dispositivo.

In tutti gli altri casi in cui non è nelle condizioni di decidere immediatamente ai fini della scelta e della definizione della pena sostitutiva, il Giudice sospende il processo e fissa nuova udienza ex art. 545 bis c.p.p. per acquisire tutte le informazioni strettamente necessarie dalle FFOO o dalla GDF, la documentazione indicata nell'art. 545 bis comma 2 c.p.p. ed il programma di trattamento dell'UEPE con particolare riferimento ai casi di SL sostitutiva o eventualmente DD sostitutiva. Inoltre, può acquisire le certificazioni di disturbo da uso di sostanze o di alcool o gioco d'azzardo e il programma in corso o al quale il condannato intenda sottoporsi ovvero gli altri certificati di malattia, invalidità, infermità psichica, altre fragilità o condizioni soggettive.

In tutti i casi, l'U.E.P.E. dovrà essere interpellato solo se effettivamente necessario, per colmare eventuali lacune istruttorie ed al fine di:

- acquisire informazioni sull'imputato, indispensabili a determinare i contenuti e le condizioni della pena sostitutiva;
- acquisire il programma di trattamento della semilibertà sostitutiva o, eventualmente, anche della detenzione domiciliare sostitutiva, quando sia necessario per decidere sulla sostituzione della pena con la D.D. sostitutiva.

Le richieste sono inviate tramite la cancelleria all'U.E.P.E. e/o alle FFOO competenti in relazione al domicilio effettivo del condannato, specificando la tipologia di richiesta.

### **Adempimenti delle Cancellerie del GIP/GUP e del Dibattimento penale.**

Casella postale del Tribunale di Como per l'interlocuzione con l'U.E.P.E.:

✓ Referente di cancelleria GIP/GUP per i contatti con l'U.E.P.E. – Dott.ssa Laura Centomo, telefono 031.231254, *pec:* [gip.tribunale.como@giustiziacert.it](mailto:gip.tribunale.como@giustiziacert.it).

✓ Referente di cancelleria Dibattimento per i contatti U.E.P.E. – Funzionario Giuliana Barbarito, telefono 031.231310, *pec:* [dibattimento.tribunale.como@giustiziacert.it](mailto:dibattimento.tribunale.como@giustiziacert.it).

La cancelleria del Giudice invia le richieste di elaborazione del programma di trattamento all'U.E.P.E. territorialmente competente specificando:

- Generalità complete dell'imputato e domicilio effettivo noto agli atti (con numero di telefono/indirizzo di posta elettronica se disponibili);
- Difensore nominato e recapiti di studio, da indicare a verbale al momento della richiesta;
- Il capo di imputazione (per il titolo di reato);



- Eventuale esistenza di una misura cautelare in atto a carico dell'interessato ovvero di altri coimputati nello stesso processo;
- - certificato del casellario;
- Ogni documentazione utile ai fini del programma;
- Data di rinvio dell'udienza per la decisione ex art. 545 bis c.p.p.;

Riferimenti dell'UEPE a cui inviare i documenti

pec: [prot.uepe.como@giustiziacert.it](mailto:prot.uepe.como@giustiziacert.it),

peo: [uepe.como@giustizia.it](mailto:uepe.como@giustizia.it).

Numero di telefono U.E.P.E.: 031 4493011

All'esito dell'irrevocabilità della sentenza o del provvedimento con cui il Giudice, ai sensi dell'art. 459 c. 1 ter c.p.p. abbia sostituito la pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità di cui all'art. 56 bis L. 689/81, la Cancelleria avrà cura di inviare alle Forze dell'Ordine competenti per territorio ed all'U.E.P.E. copia della sentenza o del decreto e tutti i documenti prodotti dalla Difesa con la richiesta di applicazione della pena sostitutiva, ove non già in possesso dell'U.E.P.E.. Le Forze dell'Ordine provvederanno alla notifica al condannato della sentenza o del provvedimento con cui il Giudice, ai sensi dell'art. 459 c. 1 ter c.p.p. abbia sostituito la pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità di cui all'art. 56 bis L. 689/81, ingiungendo al condannato di presentarsi immediatamente, e comunque non oltre il termine di 30 giorni, all'U.E.P.E. per la presa in carico e la verifica dell'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Le prescrizioni decorreranno dalla notifica da parte delle Forze dell'Ordine.

All'esito dell'irrevocabilità della sentenza che ha disposto la detenzione domiciliare sostitutiva o la semilibertà sostitutiva, la Cancelleria avrà cura di inviarne copia, corredata dalla documentazione di cui sopra, alla Procura della Repubblica per l'esecuzione, per il successivo inoltro al Tribunale di sorveglianza ed all'U.E.P.E. competente per territorio.

### **Compiti e funzioni dell'U.E.P.E.**

Ricevuta la richiesta da parte del Giudice nei casi ritenuti necessari:

- apre il relativo fascicolo corredato dalla documentazione ricevuta;
- acquisisce la documentazione inviata dal difensore (vedi *supra*);
- effettua le verifiche necessarie, anche con riferimento ai procedimenti penali in corso ed alle sentenze definitive;
- redige il programma di trattamento, ove richiesto della detenzione domiciliare sostitutiva e quello della semilibertà sostitutiva;
- invia programma di trattamento e la nota di accompagnamento al Giudice procedente, alla Procura della Repubblica (all'indirizzo pec: [prot.procura.como@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.como@giustiziacert.it)) ed al Difensore, anche per l'eventuale integrazione con memoria ai sensi dell'articolo 545 bis comma secondo c.p.p.;
- garantisce un canale di risposta più veloce nel caso in cui il Giudice segnali che il processo è a





carico di imputati detenuti, anche se l'interessato è libero;

- riceve le sentenze ed i decreti penali di condanna irrevocabili per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e verifica l'andamento della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 63 legge 689/81;
- riceve le sentenze irrevocabili per le sanzioni sostitutive della detenzione domiciliare e semilibertà in attesa delle comunicazioni da parte della Magistratura di sorveglianza.

Como, 01.12.2023

Il Magistrato delegato dal Presidente del Tribunale di Como  
Dott.ssa Valeria Costi

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como  
Dottor Massimo Astori

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Como  
Avv. Daniela Cotengia

Il Presidente della Camera Penale di Como e Lecco  
Avvocato Edoardo Pacia

Il Dirigente dell'Ufficio di esecuzione penale esterna di Como, Lecco e Sondrio  
Dottorssa Maria Trimarchi